



Lettera di invito a procedura informale (art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs 50/2016)

Spett.le

[REDACTED] S.p.A.
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

TERAMO AMBIENTE S.P.A.
NUMERO DATA VERSO
0019542 03/10/2016 Usc
Titolario: 08



Oggetto: invito a presentare offerta nell'ambito della gara informale per l'individuazione dell'operatore economico che eseguirà la prestazione della fornitura di abbigliamento stagioni estive ed invernali e dispositivi di protezione individuale DPI per il personale di Te.Am., per un periodo di 36 (trentasei) mesi CIG 6803676B0A

Vi invito a presentare la Vostra offerta per l'affidamento della prestazione in oggetto, alle condizioni di seguito specificate.

1. Oggetto della prestazione.

1.1 L'appalto ha ad oggetto la fornitura di abbigliamento stagioni estive ed invernali e dispositivi di protezione individuale DPI per il personale di Te.Am., per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

La compiuta descrizione di condizioni, termini, modalità, specifiche tecniche e livelli di servizio relativi alla Fornitura è riportata nella documentazione di gara allegata al presente Invito e, in particolare, nello Schema di contratto e nel Capitolato tecnico.

1.2 L'importo complessivo massimo presunto stimato, a base d'asta, nel periodo di validità dell'affidamento, al netto di IVA, è di € **185.520,30** IVA esclusa.

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., sono pari a 0 (zero).

L'importo complessivo suindicato a base d'asta è stato determinato sulla base dei consumi storici moltiplicati per i prezzi unitari a base d'asta riportati nel facsimile di modello di Offerta economica (Allegato 5 alla presente Lettera d'Invito) e nell'Elenco prezzi unitari (Allegato 3 alla presente Lettera d'Invito).

Si precisa che l'importo massimo complessivo presunto sopra riportato così come l'importo complessivo massimo offerto, non sono da considerarsi impegnativi e/o vincolanti per Te.Am., la quale non risponderà nei confronti dell'appaltatore in caso di affidamento di prestazioni inferiori a quelle stimate.

R *B*

Te.Am. si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di durata del Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente Disciplinare di gara e nei relativi allegati, così come precisati nel Contratto (e relativi allegati) e con l'offerta presentata dallo stesso Fornitore, sino alla concorrenza dei due quinti, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.

2. Requisiti – Soccorso istruttorio

2.1. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa, in particolare, che ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera m del D.Lgs. n. 50/2016, saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale concorrenti.

Si precisa, altresì, che fermo quanto previsto nei successivi paragrafi della presente Lettera d'Invito in ordine al possesso dei requisiti, in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria, a pena di esclusione.

Le disposizioni del Codice relative ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese e ai Consorzi ordinari si applicano anche alle aggregazioni tra imprese aderenti a contratti di imprese, per quanto compatibili.

2.2 Gli operatori economici devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale.

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per le attività inerenti la Fornitura oggetto della procedura; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

 

In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi, il requisito dovrà essere in possesso di ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione/i;

In caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.n. 50/2016, dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici, che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria.

b)-i) Possesso del fatturato specifico annuo di € 123.680,20 IVA esclusa relativo al triennio 2013 - 2014 - 2015 per forniture analoghe a quelle oggetto della presente Procedura. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato annuo richiesto devono essere posseduti per ogni anno di attività.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione appaltante ha richiesto il requisito di fatturato specifico al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione dei necessari profili di sicurezza connessi alla Fornitura. Il requisito è stato, in ogni caso, determinato garantendo la più ampia partecipazione alla gara da parte di operatori economici operanti nel settore specifico e nel rispetto dei criteri indicati, al riguardo, dalla giurisprudenza amministrativa, dall'ANAC e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

In caso di partecipazione di RTI e di Consorzi ordinari di cui all'articolo 45, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, (sia costituiti sia costituendi), GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, il requisito di fatturato specifico deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura maggioritaria e, comunque, in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) e per almeno il 10% (dieci per cento) dalla/e impresa/e mandante/i, fermo l'obbligo per il soggetto riunito/consorziato/aggregato di possedere il requisito in misura non inferiore al 100% (cento per cento).

Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'articolo 47 del Codice, il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere.

b)-ii) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. polizza assicurativa con una primaria Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile nonché responsabilità professionale per qualsiasi danno relativo allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, che possa essere arrecato a Te.Am., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

I massimali della polizza non devono essere inferiori a €1.000.000,00 per sinistro ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Con riguardo agli articoli 1892 e 1893 cod. civ., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'aggiudicatario saranno opponibili alla Te.Am.

PI B

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni del presente Disciplinare e negli ulteriori atti di gara.

In ogni caso, la Polizza dovrà contenere apposita clausola di vincolo in favore di Te.Am. recante i seguenti obblighi:

- di notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro a Te.Am.;
- di non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto di Te.Am. e riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato da Te.Am. di concerto con il Fornitore;
- di pagare esclusivamente a Te.Am., sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta di Te.Am. stessa, e la quietanza che quest'ultima rilascerà per l'importo versato sarà pienamente liberatoria per la Compagnia anche nei confronti del Fornitore;
- di notificare tempestivamente a Te.Am., a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti di Te.Am. e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale a Te.Am., fermo l'obbligo di quest'ultima di pagare il premio relativo a tale periodo; Te.Am. ha comunque la facoltà di procedere al pagamento dell'intero premio dovuto; nel caso in cui la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinata è facoltà di Te.Am. chiedere lo scorporo della sola garanzia di interesse di Te.Am., pagando la sola quota di premio corrispondente;
- di notificare a Te.Am. tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione o la sua operatività;
- di non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto.

Nel Contratto stipulato con Te.Am., in caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà impegnarsi ad assumere la piena responsabilità inerente il pagamento delle eventuali franchigie previste nella polizza, in caso di danno arrecato a Te.Am., affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché di assumersi la responsabilità del pagamento diretto del danno eccedente i massimali di polizza.

La suddetta copertura non dovrà subire modifiche peggiorative per tutta la durata del contratto, incluse eventuali estensioni di durata dello stesso.

L'aggiudicatario dovrà inviare a Te.Am. i documenti contrattuali attestanti l'esistenza della polizza assicurativa ed il pagamento del relativo premio, inizialmente e ad ogni rinnovo della polizza assicurativa. Il Fornitore dovrà dare evidenza a Te.Am. dei pagamenti dei premi delle annualità successive e, qualora previste, anche delle eventuali regolazioni premi.

La polizza dovrà espressamente considerare terzi i dipendenti di Te.Am.

B

V

2.3. La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, al d.lgs 50/2016. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

2.4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del d.lgs 50/2014, che qui intende integralmente richiamato, dietro pagamento in favore della Stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di € 1.855,20 (1% valore gara).

2.5. Codesto operatore economico, inoltre, deve dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell'articolo 80 del d.lgs 50/2016, utilizzando allo scopo l'apposito modulo per le necessarie dichiarazioni sostitutive e di certificazioni messo a disposizione con la presente lettera di invito, corrispondente al documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato 2).

Il DGUE come sopra predisposto da ciascun operatore economico deve essere firmato dai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ovvero il titolare e il direttore tecnico –ove presente-, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico –ove presente-, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico – ove presente-, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico –ove presente-, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, titolari di poteri institori ex articolo 2203 del cod. civ.; procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori; i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'Offerta).

Si evidenzia che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016. In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'Offerta stessa, la dichiarazione di cui andrà resa anche con riferimento ai soggetti di cui sopra (compresi i cessati) che hanno operato nell'anno antecedente la data di presentazione dell'Offerta presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'Offerta

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Il Legale Rappresentante si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni

A B

ivi contenute.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 83, co. 9, del Codice.

Le irregolarità di cui sopra, a pena d'esclusione, s'intenderanno sanate se entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi l'offerente avrà provveduto ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie e a fornire prova documentale dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione pecuniaria.

Si precisa che:

- nel caso di R.T.I., sia costituito sia costituendo, il DGUE, pena l'esclusione dalla gara, deve essere presentato da – e, quindi, sottoscritto dai relativi rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A” – Documentazione amministrativa”) ciascuna delle Imprese partecipanti al R.T.I. distintamente;
- nel caso di Consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2 lett. e), costituendo, il DGUE, pena l'esclusione dalla gara, deve essere presentato da – e, quindi, sottoscritti dai relativi rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A” – Documentazione amministrativa”) ciascuna delle Imprese consorziate distintamente;
- nel caso di Consorzio ordinario costituito di cui all'articolo 45, comma 2, lett. e), del Codice, il DGUE, pena l'esclusione dalla gara, deve essere presentato – e, quindi, sottoscritto dai relativi rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A” – Documentazione amministrativa”) dal Consorzio medesimo ordinario e da tutte le imprese consorziate distintamente;
- nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il DGUE, pena l'esclusione dalla gara, deve essere presentato - e, quindi, sottoscritto dai relativi rappresentanti/procuratori speciali (i cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta “A” – Documentazione amministrativa”) dal Consorzio medesimo e distintamente dalle imprese che con esso partecipano alla presente Procedura;
- nel caso di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il DGUE deve essere presentato e sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il DGUE deve essere presentato e sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché distintamente da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il DGUE deve essere

presentato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, distintamente da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 nel DGUE, il consorzio dovrà attestare, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e la denuncia alle competenti Autorità giudiziarie per il reato di cui all'articolo 353 del codice penale.

- In caso di avvalimento, il DGUE dovrà essere distintamente compilato e firmato da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, in aggiunta a quello presentato dalla concorrente, come meglio specificato nello stesso Modello di DGUE, Allegato 2;

- In In caso di subappalto, il DGUE dovrà essere distintamente compilato e firmato da soggetto munito di idonei poteri delle subappaltatrici, in aggiunta a quello presentato dalla concorrente, come meglio specificato nello stesso Modello di DGUE, Allegato 2.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.AC. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

La Dichiarazione sostitutiva di cui al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) previsto dall'art. 85 del Codice, dovrà essere prodotta da parte dei suindicati soggetti a pena di esclusione qualora il soggetto che ha sottoscritto l'istanza di partecipazione alla presente procedura, renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.

Si precisa che, al fine di consentire a Te.Am. di poter valutare l'incidenza dei reati sulla moralità professionale dell'operatore economico, quest'ultimo dovrà indicare (se esistenti), a pena di esclusione, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell'esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. Devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. In tali eventualità il concorrente dovrà allegare ogni documentazione utile.

Gli Operatori economici che intendono presentare offerta possono dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari di cui al precedente paragrafo avvalendosi dei requisiti di altro operatore economico.

Non è consentito l'avvalimento per i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e/o di idoneità professionale, come stabilito dall'art. 84 del Codice.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico dovrà

R
B

produrre nella **Plico n. 1 "Documentazione amministrativa"**, di cui al successivo paragrafo 8, quanto segue:

a) **"Documento di Gara Unico Europeo"** distintamente compilato e sottoscritto da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria di cui all'Allegato 2 del presente disciplinare;

b) **"Dichiarazione di avalimento del Concorrente"**, da rendere in conformità al *facsimile* di dichiarazione di cui all'Allegato 6, sottoscritta ex art. 47 D.P.R. 445/2000 dal soggetto avente i poteri ad impegnare l'impresa concorrente, attestante i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario dei quali intende avvalersi per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dell'impresa ausiliaria;

c) **"Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'Impresa ausiliaria"** sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultima, avente i poteri ad impegnare l'impresa, da rendere in conformità al *facsimile* di dichiarazione di cui all'Allegato 6, con la quale lo stesso:

- dichiara l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. e dei requisiti e delle risorse oggetto di avalimento;

- si obbliga verso il concorrente e verso Te.Am. a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

- **originale o copia autentica del contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto,

ovvero

d) in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avalimento, **"Dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo"**; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 89 comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il Concorrente.

Il Contratto, così come la Dichiarazione di cui alla precedente lettera c), dovranno riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avalimento.

Si precisa che, al fine di consentire a Te.Am. di poter valutare l'incidenza dei reati sulla moralità professionale dell'operatore economico, quest'ultimo dovrà indicare (se esistenti) a **pena di esclusione**, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell'esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata

R B

dal Tribunale di sorveglianza. Devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. In tali eventualità il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione utile.

Nel caso di partecipazione di società con 2 (due) soli soci persone fisiche i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere rese da entrambi i soci.

Le dichiarazioni sopra richiamate dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. e dovranno essere corredate **a pena di esclusione** da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Si precisa che:

- **non è ammesso**, ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, **pena l'esclusione** di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

- **non è ammessa**, ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, **pena l'esclusione** di entrambe dalla gara;

- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Te.Am. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice.

- Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dei concorrenti si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La/e impresa/e ausiliaria/e potrà/potranno eseguire, limitatamente ai requisiti effettivamente prestati per l'avvalimento, parte dell'appalto oggetto di gara. In tali ipotesi, detta/e impresa/e potrà/nno assumere la veste di impresa subappaltatrice e, pertanto, troverà applicazione la disciplina inerente il subappalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma in ogni ulteriore conseguenza di legge, anche ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, Te.Am. procederà ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, penultimo periodo, all'**esclusione del Concorrente** e all'escussione della garanzia.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice.

La documentazione sopra indicata relativa all'avvalimento dovrà essere prodotta nel Plico n. 1 "Documentazione amministrativa", nei modi indicati al successivo paragrafo 8.

3. Base di gara – criterio di aggiudicazione.

3.1. L'importo a base di gara della prestazione è quantificato in di € 185.520,30 oltre IVA.

3.2. La prestazione viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, poiché, si tratta di servizio/fornitura con caratteristiche standardizzate [cfr. disposizione di acquisto prot. n.

PI B

18125 del 15.09.2016] ed in ogni caso si tratta di fornitura di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs 50/2016, caratterizzata da elevata ripetitività e non avente notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.

3.3. Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della fornitura.

3.4. I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

4. Caratteristiche dell'offerta.

4.1. L'offerta è vincolante per 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. La stazione appaltante può chiedere a codesto operatore economico il differimento di detto termine.

4.2. Mentre con la presentazione dell'offerta codesto operatore economico è immediatamente obbligato nei confronti della stazione appaltante ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e della presente lettera, per la stazione appaltante il rapporto obbligatorio nascerà solo successivamente alla sottoscrizione del contratto da parte del Dirigente e del legale rappresentante dell'aggiudicatario.

5. Termine e modalità di presentazione dell'offerta

5.1. L'offerta dovrà pervenire al protocollo della stazione appaltante, entro le ore 12,00 del 13/10/2016.

Il Plico potrà pervenire, in alternativa:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati
- consegnato a mano da un rappresentante del concorrente

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dei giorni dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e festivi).

Nel caso di consegna a mano, a comprova della data ed ora di effettiva ricezione, l'Ufficio Protocollo rilascerà apposita ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna.

E' consentito sostituire integralmente un'offerta già presentata con una nuova, a condizione che sia rispettato il termine perentorio di scadenza. In ogni caso verrà preso in considerazione ai fini della partecipazione alla presente procedura solo il Plico pervenuto per ultimo.

Si considereranno come non ricevuti e, quindi, non ammessi i Plichi pervenuti dopo la scadenza del termine. A tale fine, a nulla rileverà il fatto che l'Offerta sia stata inviata/spedita prima del termine di scadenza. Riguardo alla data di effettiva ricezione del Plico farà fede la data e l'orario della segnatura apposta dall'Ufficio Protocollo di Te.Am. Si fa presente che il recapito tempestivo del Plico resta ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Te.Am. nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo sopra indicato.

5.2. L'offerta dovrà essere datata e sottoscritta, per esteso e in modo leggibile, dal titolare/rappresentante dell'ente offerente.

5.3. Codesto operatore economico non può presentare più di un'offerta.

Fi B

6. Modalità di apertura delle offerte

6.1. L'apertura dei plichi avrà luogo il giorno 17/10/2016 alle ore 15.30 presso la sede della Te.Am. S.p.A. in teramo alla via Melchiorre Delfico, n. 73.

6.2. Sono ammessi ad assistere alla seduta pubblica i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o loro delegati.

7. Espletamento della prestazione e oneri a carico dell'appaltatore.

7.1. La prestazione in oggetto dovrà essere conforme al capitolato tecnico che si allega alla presente.

8. Documentazione da allegare all'offerta

8.1. A pena di esclusione dalla gara, la documentazione richiesta e di seguito elencata dovrà essere contenuta in due distinti plichi, sigillati con ceralacca o altro e controfirmati sui lembi di chiusura dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante se Società o Ente cooperativo. I plichi dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:

a. plico n. 1 - "documentazione amministrativa";

b. plico n. 2 - "offerta economica".

8.2. Un ulteriore altro plico, n. 3, dovrà contenere le documentazioni di cui al plico 1) e 2) e dovrà pervenire sigillato con ceralacca o altro e controfirmato sui lembi di chiusura.

8.3. Il plico n. 1 dovrà contenere i seguenti documenti:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, passaporto, ecc), in corso di validità, del soggetto che sottoscrive l'offerta;

2. la presente lettera, completa di allegati e firmata per accettazione;

3. DGUE compilato secondo le modalità indicate nel Regolamento UE del 05/01/2016 e smi e nel Decreto M.I.T. n. 3 del 18.7.2016 [tenendo conto delle disposizioni in materia di RTi, Consorzi, subappalto, avvalimento ecc.];

4. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

5. Documento attestante l'attribuzione del PassOE;

6. Cauzione provvisoria e dichiarazione di impegno del fideiussore ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. modello di contratto sottoscritto;

L'Operatore economico dovrà, altresì, presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione documentale:

8 Documentazione relativa all'avvalimento;

9. Documentazione/dichiarazioni in caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio o GEIE o Contratti di Rete;

10. Documentazione relativa al subappalto.

B

F

11. Procura.

Il plico n. 2 dovrà contenere i seguenti documenti:

12. modulo offerta economica;

8.4. Sul contenitore e su ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo della stazione appaltante e la dicitura "offerta per la gara informale fornitura di abbigliamento stagioni estive ed invernali e dispositivi di protezione individuale DPI per il personale di Te.Am., per un periodo di 36 (trentasei) mesi CIG 6803676B0A"

8.5 Il plico 2 contenente l'offerta economica non dovrà essere, a pena di esclusione, trasparente e/o comunque tale da rendere conoscibile il proprio contenuto e/o i valori economici.

8.6 La mancata separazione del Plico 1 " Documentazione amministrativa" dal Plico 2 "Offerta economica", ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti diversi da quelli contenuti nel Plico 2", costituirà causa di esclusione.

8.7 Al fine dell'identificazione della provenienza, ciascun plico dovrà recare all'esterno, a pena di esclusione, il nominativo del mittente (ovvero denominazione o ragione sociale); a tal fine, potrà essere utilizzato il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

8.8 Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (R.T.I., Consorzi, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), andranno riportati su entrambe le Buste, a pena di esclusione, i dati identificativi (ovvero denominazione o ragione sociale) di tutti i singoli partecipanti alla procedura, già costituiti o da costituirsi.

9. Contenuto dell'offerta

9.1. L'offerta presentata, a pena di esclusione, dovrà indicare il ribasso offerto, che dovrà essere espresso in cifre e in lettere (in caso di difformità, si prenderà in considerazione l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante);

9.2. Codesta ditta, ai fini dell'offerta, è tenuta a presentare la dichiarazione di accettare le condizioni e le penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

9.3. Codesto operatore economico, inoltre, in apposito documento da inserire nell'ambito della documentazione amministrativa, deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

10. Norme di gara – esclusioni:

10.1 Il recapito del plico contenente l'offerta e la restante documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. La busta grande deve riportare l'indicazione del mittente;

10.2. trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;

10.3. non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. Non sono ammesse, del pari, nel caso di offerte espresse mediante prezzi unitari, quelle mancanti dell'indicazione anche di un

B
F

solo prezzo unitario;

10.4. non è consentita la presentazione di più offerte o di unica offerta con all'interno più proposte;

10.5. non sono ammesse offerte in aumento;

10.6. non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12 del giorno fissato come sopra stabilito o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione delle prestazioni oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca o altro e non sia controfirmato nei lembi di chiusura;

10.7. non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare per qualsiasi causa alcuno dei documenti richiesti;

10.8. non sarà ammessa l'offerta non contenuta nell'apposita busta piccola interna al plico sigillata con ceralacca o altro, controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara;

10.9. non sono ammesse offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto;

10.10. nel caso che vi siano due o più offerte più basse uguali, si chiederà ulteriore ribasso con successiva lettera d'invito;

10.11. il RUP si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che essi possano accampare pretese al riguardo;

10.12. qualora siano ammesse due o più offerte, l'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa;

10.13. se verrà ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione sarà effettuata in favore di quest'ultimo.

12. Avvertenze

1. Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il termine indicato o prive del contenuto o della documentazione richiesta. Si darà corso all'apertura delle buste anche se perverrà una sola offerta o se una sola offerta abbia i requisiti di ammissibilità necessari.

13. Documenti di gara

1. L'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara è il seguente: www.teramoambiente.it

14. Garanzie

14.1 L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al due per cento del prezzo base di gara e segnatamente pari ad € 3.710,40 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

14.2 Si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell'articolo 93 del d.lgs 50/2016, cui si fa espresso rinvio.

Handwritten signature and the letter 'B'.

15. Offerte anormalmente basse

15.1. Codesto operatore economico fornisce, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta presentata, laddove se questa appaia anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

15.2 Poiché l'importo per remunerare la prestazione in oggetto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs 50/2016, la stazione appaltante stabilisce di prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 107 del d.lgs 50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 107. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

16. Aggiudicazione

16.1. L'offerta verrà valutata dal responsabile unico del procedimento.

16.2. Le operazioni di valutazione delle offerte saranno oggetto di verbalizzazione. Il verbale si conclude con la proposta di aggiudicazione, rivolta al RUP che provvederà ad approvarla previa verifica delle operazioni di gara.

16.3. L'aggiudicazione successiva all'approvazione della proposta non equivale ad accettazione dell'offerta. Il rapporto obbligatorio tra questa stazione appaltante e codesto operatore economico, laddove risultasse aggiudicatario, si instaura esclusivamente con la stipulazione del contratto.

16.4. L'offerta di codesto operatore economico, qualora risulti aggiudicatario, è irrevocabile fino al termine di 120 giorni da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione.

16.5. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

17. Verifica dei requisiti

17.1. Nelle more della istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti secondo le previgenti modalità, prescindendo dall'utilizzo del sistema cosiddetto AVCPASS, previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20/12/2012.

17.2. Si procederà in ogni caso alla verifica del possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti in questa lettera di invito.

17.3. Trattandosi di procedura negoziata, la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.

18. Subappalto

18.1 L'operatore economico dovrà indicare nel DGUE (Allegato 2), le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare e la terna di subappaltatori, come prescritto dall'art. 105, comma 6 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

 B
K

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile dovrà essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

L'affidamento in subappalto è, altresì, sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni di seguito riportate:

· l'aggiudicatario/fornitore dovrà depositare presso Te.Am. copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;

· l'aggiudicatario/fornitore dovrà allegare al contratto di subappalto di cui sopra la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario/Fornitore sia un R.T.I. o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio;

· l'Aggiudicatario/Fornitore, con il deposito del contratto di subappalto, dovrà trasmettere, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

· l'insussistenza nei confronti del subappaltatore dei divieti previsti in materia antimafia.

18.2 Te.Am. non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere a Te.Am., entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

18.3 L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

18.4 Si ricorda che l'impresa o le imprese subappaltatrici dovranno produrre altro DGUE debitamente compilato e firmato.

18.5 Restano ferme, per quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

19. Stipula del contratto

19.1 La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata autenticata

20. Durata del contratto

20.1. Il Contratto avrà durata 36 mesi dalla stipulazione.

20.2 Te.Am. S.p.A. si riserva di rimodulare la consistenza del servizio/fornitura in ragione dell'affidamento della gara a doppio oggetto indetta dal Comune di Teramo per la scelta del nuovo Socio privato della Te.Am. S.p.A. al quale è richiesta la fornitura di mezzi e i relativi servizi ivi compreso quello di cui al presente bando senza che ciò possa

P1 B

dare luogo per l'aggiudicatario della presente procedura ad alcun titolo, diritto o ragione di indennizzo o risarcimento, accettando fin da ora, con la partecipazione alla presente procedura, la eventuale rimodulazione della consistenza del servizio/fornitura senza nulla opporre, richiedere ed eccepire.

20.3 Te.Am. si riserva il diritto di risolvere il contratto per i servizi di cui alla presente procedura, in caso di decadenza dall'affidamento del servizio di gestione rifiuti in caso di attivazione dei nuovi ambiti ottimali regionali, senza che ciò possa dare luogo per l'aggiudicatario della presente procedura ad alcun titolo, diritto o ragione di indennizzo o risarcimento senza nulla opporre ed eccepire.

19.4. Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte della stazione appaltante.

21. Esecuzione del contratto.

21.1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace. Non è applicabile alla presente procedura il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016.

21.2 In ogni caso, si precisa che **entro 5 giorni dalla richiesta d'ordine**, l'Operatore dovrà consegnare un campione per tipologia di Vestiario/DPI, completo di scheda tecnica da cui si evinca la rispondenza alle Specifiche Tecniche.

Si precisa che:

- l'effettuazione con esito positivo del collaudo sui campioni prototipo – così come la produzione e la correttezza delle Schede Tecniche dei campioni – è condizione propedeutica alla aggiudicazione definitiva e alla stipula del Contratto;
- le operazioni di collaudo potranno essere effettuate da Te.Am. anche con il supporto di organismi terzi;
- il collaudo è diretto all'accertamento della corrispondenza del campione a quanto prescritto nelle Specifiche Tecniche. In fase di esecuzione, pertanto, non potranno essere forniti prodotti con caratteristiche tecniche diverse;
- in caso di esito positivo si darà luogo alla definitiva aggiudicazione.

In caso di esito negativo del menzionato collaudo dei campioni presentati (ossia nel caso in cui detti campioni non presentino le caratteristiche prescritte nelle Specifiche Tecniche), Te.Am. assegnerà un termine non superiore a 10 (dieci) giorni solari, affinché vengano presentati nuovi campioni in sostituzione per le ulteriori verifiche e attività di collaudo.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo abbia esito negativo Te.Am. procederà: i) a annullare/revocare l'aggiudicazione provvisoria; ii) a porre in essere quanto necessario ai fini dell'aggiudicazione della gara al concorrente risultato secondo in graduatoria.

21.3 Le modalità di esecuzione contrattuale e la tempistica delle forniture, come già

R B

specificato in sede di avviso di manifestazione d'interesse, dovrà avvenire secondo le modalità più dettagliatamente indicate nel Capitolato tecnico allegato alla presente Lettera d'invito.

22. Garanzia definitiva

22.1 L'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, salvo quanto di seguito previsto.

22.2 In particolare, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

In via meramente esemplificativa e prescindendo dagli importi di gara:

Importo contrattuale	€ 100.000,00		
Ribasso	24%		
Cauzione base	10%	10% dell'importo contrattuale	€ 10.000,00

22.3 Trovano applicazione le riduzioni stabilite in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario delle certificazioni e/o requisiti di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

22.4 La cauzione dovrà recare sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

22.5 Non sono ammesse garanzie sottoposte a condizioni, ivi comprese quelle con previsioni di frazionamento.

22.6 La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e dovrà prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1945 cod. civ.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, cod. civ.;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario.

22.7 Detta cauzione dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, comunque, dovrà essere valida fino all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

PI B

22.8 La mancata costituzione della cauzione nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria da parte di Te.Am.

22.9 Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto.

22.10 La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

22.11 Per quanto non espressamente quivi previsto e/o nello Schema di contratto si applica l'articolo 103 del Codice.

23. Modalità di pagamento

23.1. Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura, a seguito dell'accettazione della merce nelle modalità e nei tempi descritti nel Capitolato Tecnico allegato alla presente Lettera d'invio.

23.2. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

23.3. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte della stazione appaltante.

24. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

24.1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta:

1. ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:

a. dichiara:

i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, _____ con _____ questi _____ estremi: _____;

ii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: _____;

iii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b. si obbliga:

i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione;

ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

Handwritten signature and initials, possibly 'PI' and 'B'.

esso;

iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

c. si obbliga:

i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;

ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

24.2. si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del contratto sul conto corrente o postale dedicato indicato sopra, che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

24.3. prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesto operatore economico l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

25. Penali e mezzi di tutela

25.1 Come stabilito in sede di Capitolato Tecnico, allegato alla presente Lettera d'Invito, fermo quanto stabilito nel Contratto e il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove si rilevassero ritardi/inadempienze del Fornitore nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

1. in caso di mancato/ritardata consegna, di tutti o parte, dei beni ordinati, rispetto al termine di consegna prescritto nell'Ordinativo o comunque convenuto con Te.Am.: per ogni giorno solare di ritardo, una penale di importo pari all'1‰ (uno per mille) del valore del singolo Ordinativo di Fornitura. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e nelle Specifiche Tecniche; Te.Am. applicherà al Fornitore la penale nella misura sopra indicata 1 sino al momento in cui la Fornitura inizierà ad essere effettivamente conformi a quanto richiesto mediante Ordinativo e/o alle disposizioni contrattuali;

2. in caso di mancata/ritardata sostituzione dei beni non risultati corrispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche di cui al Contratto ed alle Specifiche Tecniche rispetto al termine stabilito nella Richiesta d'ordine ("Reclami e contestazioni"): per ogni giorno solare di ritardo, una penale di importo pari ad Euro 200,00 (duecento/00), oltre alla penale di cui al precedente punto 1 del presente articolo.

25.2. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.

TR B

26. Risoluzione del contratto

26.1. Se la prestazione non sarà conforme al capitolato tecnico allegato alla presente e non sarà eseguita nel rispetto del contratto e delle indicazioni del direttore dell'esecuzione, la stazione appaltante avrà facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

26.2. Nel mancato rispetto del suddetto termine, la stazione appaltante, ove non ritenga di effettuare il ricorso all'esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dagli articoli 1454 e 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

27. Recesso

27.1. Ai sensi dell'art. 1671 C.C. la stazione appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione contrattuale, purchè tenga indenne codesto operatore economico delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

28. Controversie

28.1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Teramo .

29. Domicilio

29.1. La Ditta elegge il proprio domicilio presso la sede legale in Via Melchiorre Delfico, n. 73 – Teramo per tutta la durata della prestazione contrattuale.

30. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

30.1 L'Operatore Economico, a pena di esclusione, dovrà effettuare il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per un importo pari ad € 35,00 (trentacinque/00), recante evidenza del CIG che identifica la presente procedura: CIG 6803676B0A.

30.2 Le istruzioni operative e le relative FAQ inerenti alle modalità di pagamento della suddetta contribuzione e di comprova del pagamento stesso, sono consultabili sul sito internet dell'ANAC: <http://www.anticorruzione.it>.

30.3 Ferme le istruzioni previste sul sito suindicato, alle quali si rinvia, a riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, l'Offerente dovrà far pervenire:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners, American Express, originale della ricevuta;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati – scontrino, in originale, rilasciato dal punto vendita (recante il codice fiscale e il CIG della procedura);
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale in caso di

Handwritten marks:
A B

operatore economico straniero, ricevuta del bonifico bancario.

31. Informativa ai sensi del D. lgs. 30/06/03, n. 196, codice sulla privacy

31.1 L'Operatore economico con la presentazione dell'Offerta dovrà esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali, in caso di eventuale aggiudicazione, anche all'atto della sottoscrizione del Contratto.

31.2 A tal fine, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), Te.Am. informa che il trattamento dei dati che riguarda l'impresa interessata ha finalità:

- di gestire le informazioni necessarie per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, di natura amministrativa e tecnico-economica dei concorrenti nonché per l'aggiudicazione e per l'eventuale instaurazione di un rapporto contrattuale con il Concorrente;
- di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;
- per i controlli e gli adempimenti agli obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, ivi inclusi per quanto riguarda la normativa antimafia;
- per fini di studio e statistici.

31.3 Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto delle regole di sicurezza.

31.4 Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne l'adempimento di obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto, sia esso totale o parziale, a conferire i dati o a trattarli, potrà comportare l'impossibilità per Te.Am. di instaurare rapporti contrattuali o di proseguire l'esecuzione di quelli già in corso.

31.5 Qualora il mancato conferimento o il mancato consenso al trattamento concerna dati non riconducibili all'adempimento degli obblighi legali o contrattuali, Te.Am. valuterà, di volta in volta, quali determinazioni adottare in relazione all'importanza per Te.Am. stessa dei dati non conferiti, o per il cui trattamento non sia prestato il consenso.

31.6 I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Te.Am. che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio o statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati a professionisti che prestino attività di consulenza od assistenza a Te.Am. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad istituti di credito;
- comunicati ad imprese di assicurazione;

B

P

- comunicati a società di servizi;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta d'accesso ai documenti nei limiti consentiti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'ANAC in osservanza di quanto prescritto mediante appositi atti dalla stessa.

31.7 Relativamente ai dati medesimi l'impresa interessata può esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., ivi inclusi i diritti stabiliti all'articolo 7 del medesimo decreto.

31.8 In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, il Concorrente/Contraente prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare potranno essere pubblicati e diffusi sul portale della Stazione appaltante.

31.9 Il Titolare del trattamento è Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., con sede legale in Via Melchiorre Delfico, n. 73 - Teramo.

32. RUP – comunicazioni - chiarimenti

32.1. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Pierangelo Stirpe.

32.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto e responsabile del procedimento è l'Ing. Paolo Di Genova.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento di carattere tecnico o amministrativo l'unità concorrente potrà rivolgersi al Direttore dell'esecuzione del contratto ai seguenti recapiti:

fax: 0861 211346

e-mail: info@teramoambiente.it

pec: teramoambiente@postcert.it

Ogni richiesta e comunicazione inerente la presente procedura dovrà essere rivolta esclusivamente al predetto Direttore dell'esecuzione del contratto entro le ore 12:00 del 7/10/2016.

32.3 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Te.Am. e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale rese all'indirizzo di posta elettronica certificata teramoambiente@postcert.it.

32.4 Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

32.5 Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo info@teramoambiente.it; diversamente Te.Am. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

B

PA

32.6 In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al (designato) mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

32.7 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

Si allegano:

- 1) Capitolato Tecnico e suoi allegati
- 2) DGUE
- 3) Elenco prezzi
- 4) Schema di contratto
- 5) Modello offerta economica
- 6) Fac simile dichiarazione avvalimento.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito informatico della Te.Am. S.p.A.. unitamente all'elenco dei soggetti invitati.

Teramo, li 3/10/2016

Il RUP



Presidente del Consiglio d'Amministrazione

